

## **COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 82/29/2011**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con Cartella Esattoriale n. 135 2009 0005552456 000, notificata il 19 maggio 2009 l'Agenzia delle Entrate di Lodi, a mezzo l'agente della riscossione - Equitalia Esatri - richiedeva alla signora Lu. Ra., il pagamento della somma di € 5.796,81 per Irpef, interessi e sanzioni.

La Cartella Esattoriale n. 135 2009 0005552456 000 risultava essere stata emessa a seguito dell'Avviso di Accertamento n. 855012300167/2008, anno 2003, notificato il 01.10.2008, per plusvalenza originata dalla vendita di un terreno che la contribuente possedeva in comproprietà al 50% con il fratello Gi. Lu..

Avverso la predetta Cartella Esattoriale n. 135 2009 0005552456 000 la contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Lodi.

Con il ricorso, la contribuente dichiarava di non aver impugnato il predetto avviso di accertamento, (impugnato, invece, dal fratello cointestatario dell'altro 50%, davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Lodi). Ribatteva, pertanto, la ricorrente che in caso di accoglimento del ricorso presentato dal fratello, si sarebbe verificata la carenza del presupposto impositivo anche a proprio beneficio, determinando di fatto la nullità della cartella esattoriale impugnata.

L'Ufficio si costituiva in giudizio nelle forme di legge eccependo, in via principale, l'inammissibilità del ricorso per tardività, risultando lo stesso proposto oltre i termini di legge.

Rilevava, inoltre, che avverso la cartella esattoriale non potevano farsi valere vizi estranei ad essa, quali quelli riguardanti l'atto presupposto, nella specie, l'avviso di accertamento.

La Commissione Tributaria Provinciale di Lodi - sezione n. 2 - con sentenza n. 6/02/10 - pronunciata nell'udienza del 14.01.2010, accoglieva il ricorso riscontrando:

La non tardività del ricorso

La sentenza di accoglimento del ricorso presentato dal signor Gi. Lu., con la quale veniva riconosciuta l'inesistenza della plusvalenza per la vendita del terreno in comproprietà con la sorella Ra., sentenza che, per estensione, andava applicata anche alla ricorrente.

L'Ufficio si costituisce in giudizio producendo ricorso in appello che deposita in data 23 luglio 2010. La ricorrente presenta atto di controdeduzioni con il quale, riproducendo le eccezioni riportate nel ricorso del signor Gi. Lu., chiede la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese di giudizio.

Con l'appello, l'Ufficio segnala l'omessa pronuncia da parte dei primi giudici sull'inammissibilità del ricorso, per violazione dell'art. 19 - 3<sup>o</sup> comma - del D.Lgs n. 546 del 1992, che stabilisce che ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri.

L'Ufficio segnala, inoltre, che l'avviso di accertamento con il quale veniva recuperata a tassazione la plusvalenza realizzata dalla cessione della propria quota di proprietà del 50% di un terreno, notificato alla signora R. Lu. in data 01.10.2008, non risulta essere stato mai impugnato, per cui l'Ufficio, stante la definitività dell'accertamento, ha proceduto correttamente alla sua riscossione mediante iscrizione a ruolo definitivo dell'importo relativo.

Infatti, solo alla ricezione della cartella di pagamento la ricorrente si è attivata lamentando motivi di infondatezza, rimettendo, dunque, illegittimamente in discussione un rapporto ormai esaurito.

L'Ufficio ritiene, inoltre, illegittima la sentenza per la parte che estende nei confronti della signora Ra. Lu. l'efficacia della sentenza medesima, emessa nei confronti del signor Gi. Lu., per carenza dei presupposti essenziali (rapporto di solidarietà tra i soggetti in causa) previsti dall'art. 1306 c.c.

In conclusione chiede la riforma della sentenza di primo grado con condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

In via preliminare la Commissione rileva che i giudici di primo grado hanno omissis di pronunciarsi sull'eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 19 del D.Lgs n. 546/92, che stabilisce che ognuno degli atti impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri.

L'Avviso di Accertamento n. 855012300167/2008, non è stato mai impugnato dalla contribuente nei termini di legge (impugnato, invece, dal fratello cointestatario dell'altro 50%, con esito favorevole).

La mancata impugnazione, nei termini di cui all'art. 21 del citato decreto legislativo, ha reso definitivo il predetto avviso di accertamento ed inammissibile il successivo ricorso.

Nel merito, la Commissione osserva, poi, l'irritualità della sentenza dei giudici di primo grado, per la parte che estende alla ricorrente l'efficacia della sentenza emessa nei confronti del sig. Gi. Lu., per carenza del necessario presupposto di solidarietà, previsto dall'art. 1306 del Codice Civile, tra il soggetto nei cui confronti la sentenza è stata emessa ed il soggetto che pretende di avvalersene, anche se, in presenza di una sentenza assolutoria nei confronti del coobbligato, sarebbe stato compito e dovere dell'Ufficio porre in essere i necessari atti correttivi in via di autotutela.

L'appello dell'Ufficio va pertanto accolto.

Sussistono fondati e giustificati motivi per compensare le spese di giudizio.

### **P.Q.M.**

La Commissione, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie l'appello dell'Ufficio. Spese compensate.